



Comune di Condove

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA AMMINISTRATIVA

ORDINANZA

N. 1 DEL 10/12/2019

OGGETTO:

VENDITE DI FINE STAGIONE 2020 (SALDI INVERNALI ED ESTIVI)

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

- Richiamato l'art. 15, del D.Lgs n° 114/98;
- Richiamato l'art. 14 della Legge Regionale n° 28/99;
- Richiamato l'accordo nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sugli indirizzi unitari delle regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione in data 24 marzo 2011;
- Richiamato il documento di integrazioni all'accordo del 24 marzo 2011 approvato in data 7 luglio 2016;
- Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n° 3-8048 del 12.12.2018;
- Richiamata la comunicazione della Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Commercio e Terziario del 29.11.2019 con la quale vengono fissate le date di inizio dei saldi di fine stagione per l'anno 2020

DISPONE

di fissare il periodo di svolgimento delle **VENDITE DI FINE STAGIONE**

- **Per la STAGIONE INVERNALE ANNO 2020** esclusivamente nel periodo **dal 4/1/2020 al 29/02/2020 compresi**
- **Per la STAGIONE ESTIVA ANNO 2020** esclusivamente nel periodo **dal 4/07/2020 al 29/08/2020 compresi**

Precisa altresì i seguenti elementi:

- 1) **INDICAZIONE DEI PREZZI:** i singoli prodotti, oggetto non equivoco delle vendite di fine stagione, di liquidazione o promozionali, ovunque collocati o disposti per la vendita al dettaglio, debbono riportare in modo ben chiaro, ben leggibile e comparabile lo sconto o il ribasso effettuato, espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto;
- 2) **ASSERZIONI PUBBLICITARIE:** tutti i messaggi pubblicitari relativi alle vendite di fine stagione, di liquidazione e promozionali devono essere presentati in modo tale che non possano trarre in inganno il consumatore, né in termini di scorte, né in termini di qualità, né in termini di prezzo e devono rispettare le norme per la tutela della concorrenza e del mercato. L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare – a richiesta – la veridicità di tutte le proprie asserzioni;
- 3) **VENDITE FALLIMENTARI:** nelle vendite di fine stagione, di liquidazione e promozionali è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari ed esecutive (art. 15, comma 3, L.R. n. 28/99);
- 4) **VIOLAZIONI:** le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono soggette alle sanzioni amministrative previste dall'art. 22 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i.
L'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice del Consumo (D.L.vo 6.09.2005 n. 206)

ORDINA

A tutti gli operatori commerciali del Comune di Condove il rispetto del presente provvedimento.

La Polizia Municipale e gli altri organi di controllo sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Ai sensi della L. 241/90 si informa che avverso la presente è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Marisa REINAUDO

FIRMATO DIGITALMENTE